



Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sugli esami cantonali 2021 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale 2021)

Stato: 12 marzo 2021

1. Situazione iniziale

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in presenza di una situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp) e ha quindi emanato l'ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24). Il 13 marzo 2020 questa ordinanza è stata sostituita dall'ordinanza 2 COVID-19 e il 19 giugno 2020 dall'ordinanza 3 COVID-19².

Con l'ordinanza del 29 aprile 2020 sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale; RS 412.103.2) il Consiglio federale ha disciplinato le misure per lo svolgimento degli esami cantonali di maturità professionale federale nel 2020, il calcolo delle note e la promozione nei cicli di formazione della maturità professionale (cicli di formazione MP) in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19). Gli esami cantonali 2020 si sono svolti parzialmente in deroga alle disposizioni dell'ordinanza del 24 giugno 2009³ sulla maturità professionale (OMPr) e al programma quadro d'insegnamento del 18 dicembre 2012 per la maturità professionale della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Le prescrizioni di cui sopra sono state adottate perché, in quel momento, la situazione epidemiologica e le misure imperative di protezione impedivano in molti luoghi l'organizzazione degli esami finali secondo le basi legali vigenti. Il rinvio degli esami doveva essere evitato a tutti i costi. Considerato lo stretto legame tra la formazione professionale di base e la maturità professionale, nel 2020 si è deciso di non svolgere gli esami finali degli esami cantonali di maturità professionale. Ciò ha permesso di evitare distorsioni dovute alla grande eterogeneità nella gestione dell'insegnamento a distanza all'interno e tra i Cantoni, di garantire per quanto possibile la parità di trattamento per tutti i candidati alla maturità professionale e di consentire una procedura d'esame valida, affidabile e obiettiva in tutta la Svizzera. Pertanto, la maturità professionale 2020 si è basata esclusivamente sulle note finali delle materie. Era quindi assolutamente necessario permettere che gli esami si svolgessero in deroga al diritto vigente.

Dopo il ritorno dalla situazione straordinaria a quella particolare, con decisione del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha diviso in due testi l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 e ha ridistribuito le misure rimaste in vigore: una metà è confluita nell'ordinanza del 19 giugno

¹ RS 818.101

² RS 818.101.24

³ RS 412.103.1



2020⁴ sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e l'altra metà nell'ordinanza 3 del 19 giugno 2020⁵ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19).

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare stabilisce provvedimenti nei confronti di persone, strutture e settori accessibili al pubblico, manifestazioni, nonché provvedimenti di protezione dei lavoratori e sancisce l'obbligo a carico dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria.

Secondo l'articolo 6d capoverso 1 della suddetta ordinanza, le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami (lett. a), così come gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto (lett. c). Il capoverso 1^{bis} di questo articolo prevede inoltre che, in casi motivati, possono partecipare agli esami più di 50 persone. Sulla base di queste disposizioni, è possibile svolgere gli esami cantonali di MP.

L'obiettivo principale è svolgere le procedure di qualificazione 2021 della maturità professionale secondo il diritto vigente in materia di esami. Gli attori interessati sono quindi invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili e necessarie in tal senso. Anche tenendo conto di questo obiettivo, esiste comunque il rischio che in molti luoghi non sia possibile organizzare gli esami finali secondo le basi legali vigenti a causa della situazione attuale e delle misure imperative di protezione a livello nazionale e cantonale. Il rinvio degli esami va di nuovo evitato a tutti i costi. Considerato lo stretto legame tra la formazione professionale di base e la maturità professionale, per la quale si sta elaborando una base legale per lo svolgimento degli esami, occorre creare le basi legali che permettano agli organi esecutivi, se necessario, di rinunciare allo svolgimento degli esami finali degli esami cantonali di maturità professionale 2021. In questo modo si potranno evitare distorsioni dovute alla grande eterogeneità nella gestione dell'insegnamento a distanza all'interno e tra i Cantoni, garantire per quanto possibile la parità di trattamento per tutti i candidati alla maturità professionale e consentire una procedura d'esame valida, affidabile e obiettiva in tutta la Svizzera. Analogamente al regime adottato nel 2020 e rivelatosi efficace, la maturità professionale 2021 dovrà essere conseguita esclusivamente in base alle note finali delle materie. È quindi assolutamente necessario che gli esami si possano svolgere in deroga al diritto vigente.

La presente ordinanza garantisce che i candidati alla maturità professionale possano ottenere un titolo anche nel 2021 e che possano continuare il loro percorso professionale presso una scuola universitaria professionale nell'autunno 2021. A ciò si aggiunge l'equivalenza dei titoli della maturità professionale rispetto agli anni precedenti e successivi. Inoltre, la procedura è analoga a quella della procedura di qualificazione nella formazione professionale di base. La massima priorità è data allo svolgimento della procedura di qualificazione secondo il diritto vigente in materia di esami, ma sono ammesse deroghe se la situazione epidemiologica non permette il regolare svolgimento degli esami 2021 per motivi di protezione della salute o se a causa di tale situazione si sono verificate limitazioni dell'insegnamento. Essenzialmente le deroghe consistono nel permettere di rinunciare allo svolgimento degli esami finali. Il presente atto normativo crea la necessaria certezza del diritto per tutti gli attori interessati, consentendo

⁴ RS 818.101.26

⁵ RS 818.101.24



nel contempo di affrontare in modo adeguato le diverse situazioni, prevenendo i potenziali svantaggi dell'insegnamento a distanza (contesti d'apprendimento differenti e spesso inadeguati, trasmissione dei contenuti formativi impossibile o insufficiente) e garantendo infine il pari trattamento degli studenti che hanno alle spalle situazioni difficili.

Con il presente progetto di ordinanza il Consiglio federale consente anche nel 2021 di svolgere gli esami cantonali di maturità professionale in maniera adeguata al contesto e di far conseguire ai candidati un titolo riconosciuto nei tempi stabiliti.

Le procedure di qualificazione (PQ) svolte nel 2021 sulla base della presente ordinanza rappresentano un tentativo ordinario d'esame. L'ordinanza ha effetto fino al 31 dicembre 2021.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto, principio e scopo

L'articolo 1 disciplina lo svolgimento degli esami di maturità professionale federale nel 2021, la promozione e il calcolo delle note in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (cpv. 1). Stabilisce che gli esami si svolgono in linea di massima secondo le disposizioni dell'ordinanza sulla maturità professionale (OMPr) e del programma quadro d'insegnamento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (cpv. 2). Secondo il capoverso 3 i Cantoni garantiscono lo svolgimento degli esami nel rispetto delle norme della Confederazione e delle autorità cantonali sulla protezione della salute. Ad esempio, se i Cantoni decidono in tal senso, sia gli esami finali sia la presentazione del PDI possono svolgersi in modalità digitale. Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami 2021 per motivi di protezione della salute o se a causa di tale situazione si sono verificate limitazioni dell'insegnamento, l'ordinanza offre la possibilità di derogare a quanto previsto nel capoverso 2. Per le deroghe sono determinanti le condizioni menzionate nell'ordinanza e le possibilità concesse dalla stessa. Secondo il capoverso 4 la decisione in merito alle deroghe spetta ai Cantoni. Le deroghe intendono garantire che gli esami cantonali si possano svolgere nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni per combattere il coronavirus (cpv. 5 lett. a) e permettano di verificare l'acquisizione delle competenze in maniera equivalente a quanto previsto nel capoverso 2 (cpv. 5 lett. b).

Articolo 2 Esami finali

L'articolo 2 sancisce la deroga alle disposizioni del diritto vigente stabilendo la possibilità di decidere di non svolgere gli esami finali. Tuttavia, anche per i titoli rilasciati nel 2021 valgono i principi per il superamento dell'esame di cui all'articolo 25 OMPr e le norme per l'arrotondamento delle note di cui all'articolo 24 capoverso 7 OMPr.

Articolo 3 Calcolo delle note delle materie

L'articolo 3 disciplina il calcolo delle note delle materie. Se si decide di non svolgere gli esami finali, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 OMPr, nelle materie in cui sono previsti gli esami finali (art. 21 cpv. 1 OMPr) le note corrispondono alla nota finale della materia. Ciò vale anche nelle materie linguistiche qualora entro il termine stabilito dal Cantone non vi siano risultati di diplomi esterni di lingue straniere (cpv. 2). Il capoverso 3 disciplina il calcolo delle note nelle materie normalmente esaminate in due forme, ad esempio scritta e orale, qualora sia possibile svolgere una sola forma. In questo caso l'esame sostenuto e la nota finale della materia contano rispettivamente per il 50 per cento. La stessa regola vale per gli esami finali anticipati e già sostenuti conformemente a quanto stabilito nell'articolo 22 capoversi 2 e 3 OMPr. Ad esempio, se nell'esame anticipato della seconda lingua nazionale si svolge solo la parte scritta,



questa parte conta per il 50 per cento nel calcolo della nota della materia e la parte orale non deve essere recuperata in un secondo momento (analogamente a quanto accade negli esami finali ordinari). Al contrario, gli esami parziali sostenuti nelle materie scienze naturali e scienze sociali non sono presi in considerazione nel calcolo della nota della materia se non è stata conclusa l'intera materia (cpv. 3). Il capoverso 4 definisce le note finali delle materie (in analogia con l'art. 24 cpv. 3 OMPr). Il capoverso 5 definisce i requisiti per il calcolo delle note delle pagelle semestrali (esigenza di avere almeno due note) e permette di considerare le note dell'insegnamento a distanza. A causa dell'eterogeneità delle condizioni e dei requisiti, in questo campo i Cantoni hanno un certo margine di discrezionalità. È inoltre disciplinato il calcolo delle note delle materie nel caso in cui, per via della situazione epidemiologica, non siano state ottenute due note. Se a causa di una situazione particolare, ad esempio un obbligo di quarantena per una determinata classe, alcune classi o singole persone in formazione non riescono a ottenere la valutazione di due prestazioni, il Cantone decide a sua discrezione. Il capoverso 6 disciplina il caso nel quale in una materia insegnata e conclusa solo nel semestre estivo 2020/2021 non è possibile attribuire nessuna nota perché non vi sono abbastanza note e quindi non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della materia. Se non vi sono note dell'esame finale da prendere in considerazione, nella pagella è riportata la menzione «dispensato» mentre nell'attestato di maturità professionale è riportata la menzione «acquisito», in analogia con l'articolo 15 OMPr. Questa disposizione si applica per analogia anche alle materie complementari.

Il capoverso 7 disciplina il caso di una materia insegnata e conclusa solo in due semestri e nella quale per mancanza di note nel secondo semestre 2019/2020 non è stato possibile attribuire nessuna nota e quindi non è stato possibile attribuire né la nota semestrale né la nota finale della materia e nemmeno nel secondo semestre 2020/2021 è stato possibile attribuire una nota. Se non vi sono note dell'esame finale da prendere in considerazione, nella pagella è riportata la menzione «dispensato» mentre nell'attestato di maturità professionale è riportata la menzione «acquisito», in analogia con l'articolo 15 OMPr. Questa disposizione si applica per analogia anche alle materie complementari.

Articolo 4 Calcolo delle note dell'approccio interdisciplinare

L'articolo 4 disciplina il calcolo delle note nell'approccio interdisciplinare, ossia più precisamente come calcolare la nota finale dell'approccio interdisciplinare in tutti gli ambiti d'insegnamento (AIT) (cpv. 1) e la nota finale dell'AIT nei cicli di formazione quadrimestrali o plurisemestrali della MP 1 o della MP 2 (cpv. 2). Il calcolo si basa su almeno due note delle pagelle semestrali. Nel secondo semestre 2020/2021 la nota della pagella semestrale è determinata sulla base di almeno una prestazione relativa all'AIT fornita nello stesso semestre. Le note delle pagelle semestrali attribuite in base all'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale (PQ 2020) sono prese in considerazione nel calcolo della nota finale dell'AIT. Il capoverso 3 disciplina il calcolo della nota finale dell'AIT nei cicli di formazione MP 2 bimestrali e trimestrali. La nota della pagella semestrale è determinata, secondo i casi, sulla base di almeno due o tre prestazioni relative all'AIT. Il capoverso 4 disciplina il caso in cui non può essere svolta una presentazione del progetto didattico interdisciplinare (PDI). Su decisione dei Cantoni le presentazioni possono anche svolgersi in modalità digitale

Articolo 5 Lingue straniere e diplomi di lingue straniere

L'articolo 5 sancisce che i diplomi di lingue straniere già conseguiti sono considerati esami finali anticipati (e quindi già sostenuti). Il capoverso 1 non prevede il diritto di scelta, bensì stabilisce quanto segue: i diplomi di lingue straniere già conseguiti e presentati per l'esonero dall'esame finale 2021 vengono obbligatoriamente convalidati. Se a causa della situazione epidemiologica non è stato possibile sostenere nei tempi stabiliti e in maniera completa



l'esame esterno per l'ottenimento del diploma di lingue straniere conta solo la nota finale (cfr. art. 3 cpv. 2).

L'ordinanza non contempla alcuna deroga alle regole per la convalida e la conversione dei diplomi e degli esami di lingue straniere. Il capoverso 2 disciplina il caso in cui non è stato possibile attribuire una nota finale perché il candidato è stato dispensato dall'insegnamento e, a causa della presente ordinanza o della situazione in corso, non ha potuto sostenere l'esame per l'ottenimento del diploma di lingua straniera. In analogia con l'articolo 15 OMPr in questi casi nell'attestato di maturità professionale è riportata la menzione «acquisito».

Articolo 6 Esami finali anticipati ma non sostenuti per i cicli di formazione senza titolo MP nel 2021

L'articolo 6 disciplina la situazione degli esami finali anticipati nei cicli di formazione MP che non saranno conclusi nel 2021. Saranno differiti gli esami anticipati nei quali non è stato possibile svolgere nessuna parte (né orale, né scritta, né pratica), nonché gli esami parziali anticipati ma non ancora sostenuti nelle materie scienze naturali e scienze sociali. Le note degli esami parziali anticipati che è stato possibile sostenere sono mantenute e prese in considerazione per la nota della materia soltanto dopo che sono stati sostenuti anche gli esami parziali mancanti. I Cantoni stabiliscono i tempi per il recupero degli esami. In proposito occorre tenere conto del fatto che, in vista del sostenimento dell'esame, il mancato svolgimento dell'insegnamento fino alla data fissata per l'esame di recupero comporta uno svantaggio per i candidati. Pertanto i Cantoni devono organizzare l'esame nel più breve tempo possibile ma al più tardi entro l'inizio dell'anno di formazione successivo. Poiché è necessario rispettare le misure e le disposizioni federali e cantonali in materia di COVID-19, è possibile che a seconda della materia o della scuola gli esami si svolgano in momenti diversi. Data la loro particolare situazione, gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti delle formazioni di base ad impostazione scolastica che prevedono periodi di pratica nell'ultimo anno di formazione sono disciplinati in base agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza (cpv. 3).

Articolo 7 Ripetenti degli anni precedenti

L'articolo 7 disciplina la situazione dei candidati che ripetono l'esame di maturità professionale nell'estate 2021. In questo caso è determinante se, in preparazione all'esame di ripetizione, è stato seguito l'insegnamento oppure no. Se è stato seguito le note finali delle materie sono prese in considerazione secondo gli articoli 3 e 4 (cpv. 1). Se è stato possibile svolgere una parte degli esami finali, questi ultimi sono presi in considerazione per il calcolo delle note delle materie conformemente all'articolo 3. Se non è stato seguito l'insegnamento o non sono state conseguite note delle pagelle semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie e non è stato possibile svolgere gli esami finali, i Cantoni provvedono affinché venga svolto per tempo un esame prima dell'inizio del semestre autunnale 2021 delle scuole universitarie (cpv. 2).

I risultati degli esami devono essere disponibili prima dell'inizio degli studi.

Articolo 8 Mancato superamento dell'esame

Ai candidati che non hanno superato l'esame federale di maturità professionale a causa dell'annullamento degli esami finali occorre dare la possibilità di sostenere l'esame ordinario, in conformità con le disposizioni dell'OMPr. Secondo l'articolo 8, i Cantoni sono pertanto tenuti a dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente agli articoli 19 segg. OMPr ai candidati che secondo l'articolo 2 e quindi in base alle note finali delle materie non hanno superato l'esame di maturità professionale. Possono essere sostenuti gli esami non organizzati nell'ambito della PQ 2021 ma non quelli che invece si sono svolti (eventualmente



anche in forma modificata). Il sostenimento di questi esami equivale al primo tentativo d'esame (cpv. 1).

Ai candidati ripetenti secondo l'articolo 7 capoverso 1 che non hanno superato l'esame federale di maturità professionale a causa dell'annullamento degli esami finali occorre concedere un tentativo d'esame conformemente a quanto previsto nell'articolo 26 OMPr (cpv. 2).

La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente (art. 26 cpv. 2 OMPr). Anche questi candidati possono sostenere solo gli esami non organizzati nell'ambito della PQ 2021. Il sostenimento di questi esami equivale al primo tentativo di ripetizione.

I risultati degli esami devono essere disponibili prima dell'inizio del semestre autunnale 2021 delle scuole universitarie.

Articolo 9 Promozione

Alla promozione si applicano le stesse regole previste dal regime ordinario (cpv. 1). A causa dell'eterogeneità delle condizioni cantonali, in caso di situazioni particolari i Cantoni hanno un certo margine di discrezionalità (cpv. 2). I capoversi 3 e 4 contengono le disposizioni, necessarie in virtù delle deroghe, per calcolare le note delle pagelle semestrali e per prendere in considerazione la nota della pagella del secondo semestre 2020/2021 nella futura nota finale della materia in conformità con l'OMPr.

Articolo 10 Validità delle prestazioni e delle note

L'articolo 10 garantisce che le prestazioni e le note attribuite conformemente alla presente ordinanza mantengano la loro validità fino alla conclusione della relativa maturità professionale.

Articolo 11 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2021.